

**AVVISO CREDITO AL CONSUMO
PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
(IN VIGORE DAL 01/04/2008)**

L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D. LGS. 385/1993
(TESTO UNICO BANCARIO) DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

Disciplina generale

- Il presente avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, unitamente ai **fogli informativi** relativi ai prodotti commercializzati presso la sede e le succursali della Società, presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati dalla Società per la commercializzazione dei propri prodotti e sui siti Internet: www.tido.it e www.santanderconsumer.it
 - In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario al richiedente deve essere consegnata copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.
 - Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il **documento di sintesi**, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.
 - I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.
 - Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.
 - I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
 - Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
 - In caso di inosservanza si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
 - La possibilità per la Società di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
 - Le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto.
 - Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica avrà efficacia decorsi i 30 giorni di preavviso e si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione della condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le suddette prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente.
 - Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
 - In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
 - Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
- In caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità o altri oneri.

Disciplina specifica del credito al consumo

- Inoltre, i contratti di credito al consumo indicano:
 - a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
 - b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
 - c) il TAEG;
 - d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
 - e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
 - f) le eventuali garanzie richieste;
 - g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
- Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
- Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
 - a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
 - b) la scadenza del contratto è a trenta mesi;
 - c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
- Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
- La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.
- In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione.
- In caso di contratto di finanziamento a distanza (cioè qualunque contratto stipulato tra un intermediario e un consumatore, che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto compresa, senza la presenza simultanea di entrambe le parti, ad es. telefono, internet, ecc.) trovano applicazione le disposizioni degli artt. 67 duodecies e terdecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 "Codice del consumo" che prevedono per il consumatore la possibilità di recedere dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla sua conclusione mediante l'invio di una lettera raccomandata a.r.: in questo caso il consumatore entro 15 giorni dall'invio della comunicazione di recesso deve restituire all'intermediario l'ammontare totale del finanziamento, correlativamente l'intermediario sarà tenuto a restituire, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r. da parte del consumatore, le somme eventualmente percepite a fronte del contratto (ad esempio a titolo di rate di rimborso del finanziamento).
- Trovano applicazione le disposizioni in tema di multiproprietà (art. 77 D. Lgs. 206/05), che prevedono che il contratto di credito erogato per il pagamento del prezzo o di parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente (consumatore) abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà conformemente a quanto previsto dal suddetto D. Lgs..

Procedure di reclamo

La Società ha al suo interno un Ufficio Reclami al quale il cliente può rivolgersi mediante richiesta circostanziata scritta alla quale verrà dato riscontro nel più breve tempo possibile.